



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



CAMERA  
ARBITRALE  
DI MILANO

# CORSO per Esperto nella Composizione Negozziata per la Soluzione della Crisi d'impresa

Ai sensi del Documento allegato

Decreto Dirigenziale Direttore Generale degli Affari Interni 28 settembre 2021

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa,  
previsto dal DL 118/2021, convertito nella L. 147 del 21 ottobre 2021

## La disciplina europea dei crediti deteriorati ai fini prudenziali

**AVV. ANNA MARIA PARADISO**

10 gennaio 2022



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



CAMERA  
ARBITRALE  
DI MILANO

# La disciplina europea dei crediti deteriorati ai fini prudenziali

1. I riferimenti normativi
2. La nozione di credito deteriorato
3. La classificazione dei crediti deteriorati ai fini del c.d. *calendar provisioning*
4. Misure di concessione performing e non performing



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



CAMERA  
ARBITRALE  
DI MILANO

# La disciplina europea dei crediti deteriorati ai fini prudenziali

## 1. I riferimenti normativi

Con il **Regolamento sui requisiti di capitale delle banche (CRR)**, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, è stata uniformata a livello comunitario la disciplina del patrimonio prudenziale delle banche e la definizione di credito deteriorato (Non Performing Exposure – NPE).

Tale disciplina è stata implementata da un Regolamento delegato della Commissione europea pubblicato nel 2018, e da Linee guida dell'EBA del 2016.

La Banca Centrale Europea (BCE) ha introdotto la disciplina regolamentare della copertura minima delle esposizioni deteriorate con le *Linee guida sui crediti deteriorati* del marzo 2017, integrate con l'*Addendum alle linee guida sui crediti deteriorati* (c.d. **Addendum**) con il quale sono state definite le aspettative di vigilanza riguardo gli accantonamenti prudenziali per le consistenze di NPE

Il **Regolamento (UE)2019/630** ha modificato il Regolamento CRR introducendo il c.d. *Prudential Backstop/Calendar Provisioning*.

Tale normativa entrata in vigore dal 26 aprile 2019 è vincolante per tutte le banche.

Nell'agosto 2019 la BCE è intervenuta con «*Comunicazione in merito alle aspettative di vigilanza sulla copertura delle NPE*» sostanzialmente adeguando l'Addendum in ordine alle aspettative di vigilanza sugli accantonamenti per le consistenze di NPE.

Con **Regolamento EU 2020/873** del Parlamento Europeo e del Consiglio sono stati adottati interventi utili a fronteggiare l'emergenza connessa alla diffusione pandemica ed è stato modificato il Regolamento 2019/630 riconoscendo il ruolo delle garanzie pubbliche



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO



CAMERA  
ARBITRALE  
DI MILANO

# La disciplina europea dei crediti deteriorati ai fini prudenziali

## 2. La nozione di credito deteriorato

Anteriormente alla disciplina europea del CRR, in Italia i crediti deteriorati secondo la matrice dei conti erano classificati in quattro distinte categorie:

1. Sofferenze
2. Partite Incagliate
3. Esposizioni ristrutturate
4. Esposizioni scadute e/o sconfinanti



A seguito della disciplina introdotta dall'EBA, le attività finanziarie deteriorate sono classificabili in due categorie:

**1. *Non Performing Exposures*** (NPE) relative a tutte le forme di esposizioni creditizie che si suddividono in

- esposizioni scadute e/o sconfinanti (*Past Due*): eccedono i limiti di affidamento o sono scadute da oltre 90 giorni;
- le inadempienze probabili (*Unlikely To Pay*, dette UTP): esposizioni per le quali la banca valuta improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie;
- le sofferenze (NPL) esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

## ***2. Non Performing Exposures with forbearance measures***

Esposizioni oggetto di concessioni: si parla di concessione riconosciuta al debitore allorché si concede una modifica dei termini e delle condizioni del contratto originario che il debitore non è in grado di rispettare a causa di difficoltà finanziarie ovvero si realizza un rifinanziamento di un credito problematico

Il Regolamento del 2019 ha introdotto una **nuova definizione di default a fini prudenziali** decorrente dal gennaio 2021 (cfr. <https://www.bancaditalia.it/media/fact/2020/definizionedefault/index.html>)

*La nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:*

- a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un'obbligazione rilevante;*
- b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.*

*La condizione b) è già in vigore e non cambia in alcun modo. Per quanto riguarda la condizione a), un debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare dell'arretrato supera entrambe le seguenti soglie:*

- i) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);*
- ii) l'1 per cento dell'esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).*

*Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default. Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto*



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



CAMERA  
ARBITRALE  
DI MILANO

## La disciplina europea dei crediti deteriorati ai fini prudenziali

3. La classificazione dei crediti deteriorati ai fini del c.d. *calendar provisioning*

Il c.d. *calendar provisioning* comporta che un credito, una volta che sia entrato nella classe del credito deteriorato e a meno che non sia nelle condizioni di conseguire una diversa classificazione, deve essere progressivamente rettificato nel suo valore sulla base del **tempo di permanenza a deteriorato** e delle **garanzie** che assistono il credito (*crediti secured o unsecured*).

Allo scadere di tre anni, per le esposizioni non garantite, di sette anni per le esposizioni garantite o nove anni per le esposizioni con garanzia immobiliare, i crediti non valgono più quale elemento idoneo a comporre il patrimonio di vigilanza e l'importo deve essere integralmente annullato a fini prudenziali.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO



CAMERA  
ARBITRALE  
DI MILANO

# La disciplina europea dei crediti deteriorati ai fini prudenziali

4. Misure di concessione performing e  
non performing

La disciplina europea dei crediti deteriorati ha introdotto una nuova categoria di NPE caratterizzata da «Forbearance» ossia concessioni di finanziamenti o rimodulazioni di finanziamenti già in essere che sono motivati dalla situazione finanziaria del sovenuto.

La Forbearance può riguardare sia crediti in bonis, sia crediti deteriorati oggetto di concessioni (forbearance) di agevolazione rispetto alle condizioni originariamente pattuite e si parla quindi di

- *forborne performing exposures*, se riguardano clienti performing in difficoltà finanziaria;
- *non performing exposures with forbearance measures*, se riguardano clienti classificati in stato di deterioramento.

Costituiscono concessioni (o misure di tolleranza) le modifiche a favore del cliente sulle originarie condizioni contrattuali di una linea di credito, come per esempio la moratoria dei mutui (salvo quelle disposte da misure di agevolazione statale, che esentano da classificazione *forborne*), la riduzione del tasso di interesse del finanziamento, l'allungamento della durata del finanziamento. Anche le ristrutturazioni del debito aziendale o rifinanziamenti possono rientrare nella classificazione di "forborne".

La richiesta di ristrutturazione del debito o anche la semplice rimodulazione viene considerato come un segnale della difficoltà finanziaria del cliente, la cui esposizione, anche in assenza di inadempimenti o ritardi, viene classificata come deteriorata.

Il sovvvenuto con una concessione viene sottoposto a monitoraggio da parte dell'istituto che ha classificato il credito in forborne.

In particolare una esposizione forborne non deteriorata esce dal periodo di tale qualifica se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'esposizione oggetto della misura di tolleranza è in bonis ed è rimasta tale da almeno due anni (cd. "periodo di prova");
- sono stati eseguiti pagamenti regolari di un importo aggregato non insignificante di capitale o interessi durante almeno la metà del suddetto periodo di prova;
- nessuna delle esposizioni del debitore è scaduta da più di 30 giorni al termine del periodo di prova.

Se invece l'esposizione classificata come "forborne" è una linea di credito deteriorata, i requisiti affinché la stessa perda detta qualifica sono più gravosi, e ovviamente, prima di entrare nel "periodo di prova", l'esposizione dovrà rientrare in bonis.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO



CAMERA  
ARBITRALE  
DI MILANO

# La disciplina europea dei crediti deteriorati ai fini prudenziali

## Considerazioni finali

- La disciplina dei crediti deteriorati impone agli enti creditizi di integrare i mezzi propri in modo da mantenere il rapporto con le attività ponderate al rischio: il corretto monitoraggio del rischio su credito è rivolto al rafforzamento patrimoniale delle banche e costituisce l'assetto organizzativo proprio dell'azienda bancaria anche ai sensi dell'art. 2086 C.C..
- La copertura precoce del rischio di credito e il rispetto della logica di calendario hanno determinato scelte organizzative rivolte alla cessione dei crediti deteriorati ovvero alla gestione mediante operatori specializzati. Si è così creato un mercato dei NPL composto non solo dalle banche cedenti e dai fondi acquirenti, ma anche da intermediari specializzati nel *servicing*, imprese di riscossione, dalle agenzie di rating specializzate nella valutazione dei crediti, dai veicoli di cartolarizzazione

- Nel contesto della disciplina prudenziale il rapporto creditizio è considerato quale componente del patrimonio della banca così che il rischio del deterioramento non coincide con l'inadempimento. Basti considerare che possono entrare nella classificazione di deteriorati anche crediti nei quali l'inadempimento non si è manifestato e potrebbe non manifestarsi mai, come nella categoria dei crediti unlikely to pay
- La previsione dell'art. 4, comma 6, L. 147/2021 secondo cui le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo **attivo e informato** si inserisce in questo contesto di prudente gestione del credito imponendo quale comportamento di diligenza nella gestione del credito deteriorato la partecipazione proattiva e la ricerca di una soluzione della crisi alternativa alla riscossione giudiziale del credito.

## Riferimenti

Anna Maria Paradiso

Avvocato Ordine Avvocati di Milano

[annamariaparadiso@inzitariepartners.it](mailto:annamariaparadiso@inzitariepartners.it)